



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 DEL 24-06-2026

Oggetto: Regolamentazione della sosta veicolare in Piazza Mercato nel periodo estivo (1° luglio - 15 settembre). Obbligo di parcheggio esclusivamente entro gli spazi delimitati dalle strisce.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), in materia di competenze del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti o di regolamentazione della vita cittadina;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- **Art. 5:** Regolazione della circolazione nei centri abitati;
- **Art. 7:** Regolamentazione della circolazione e della sosta nei centri abitati, che conferisce ai Comuni la facoltà di stabilire aree destinate al parcheggio e le relative modalità;
- **Art. 157:** Arresto, fermata e sosta dei veicoli;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

CONSIDERATO che nel periodo compreso tra il **1° luglio e il 15 settembre** si registra un notevole incremento del flusso turistico e della densità di traffico veicolare sul territorio comunale, in particolare in PIAZZA MERCATO;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, la fluidità del traffico, l'incolumità dei pedoni e il regolare accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza, disciplinare rigorosamente la sosta dei veicoli vietando il parcheggio selvaggio al di fuori degli spazi espressamente consentiti;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, **dal 1° luglio al 15 settembre** di ogni anno, su PIAZZA MERCATO:

1. **L'obbligo** per tutti i conducenti di effettuare la sosta dei veicoli **esclusivamente entro gli spazi delimitati dalle apposite strisce (stalli di sosta)**, siano esse bianche (gratuite) o gialle (riservate).
2. **Il divieto assoluto** di sosta e fermata in qualsiasi altra area non espressamente strisciata o adibita a parcheggio (es. banchine, marciapiedi, aree verdi, zone di svolta e intorno alla fontana e alle sedute).

AVVERTE

- **Sanzioni:** I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 e dall'art. 157 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), oltre all'applicazione della sanzione accessoria della **rimozione forzata** del veicolo, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
- **Ricorsi:** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni, o straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e installazione della idonea segnaletica stradale verticale e orizzontale, a cura dell' Ufficio Tecnico e Polizia Locale.
- Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura, al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti per territorio per la verifica dell'osservanza del provvedimento.

Capestrano, 24-06-2026

Il Sindaco
F.to Antonio D'Alfonso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al al numero albo .

Capestrano,

Il Messo Comunale
F.to Fernando Di Gregorio